

ATTO DD 109/A2106B/2024

DEL 30/04/2024

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

A2100A - COORDINAMENTO POLITICHE E FONDI EUROPEI – TURISMO E SPORT
A2106B - Sport e tempo libero

OGGETTO: Art. 9 del D. Lgs. n. 285 del 30.04.1992 Autorizzazione allo svolgimento della competizione ciclistica “107° Giro d’Italia 2024 – Corsa ciclistica internazionale a tappe”, in programma dal 4 al 26 maggio 2024.

Premesso che:

- l’art. 9 del D. Lgs. n. 285 del 30.04.1992 (Codice della strada), così come modificato dall’art. 1, comma 607, della Legge 30 dicembre 2020 n. 178, dispone che per le gare atletiche, ciclistiche e quelle con animali o con veicoli a trazione animale che interessano il territorio di più regioni, l'autorizzazione e' rilasciata dalla regione o dalla provincia autonoma del luogo di partenza, d'intesa con le altre regioni interessate, che devono rilasciare il nulla osta entro il termine di venti giorni antecedenti alla data di effettuazione della gara;

- l’articolo 80 della Legge Regionale 26 aprile 2000, n. 44 (Disposizioni normative per l'attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, di attuazione del d.lgs. 112/1998"), nel testo vigente fino alla data del 4/4/2024, disponeva quanto segue:

E' trasferito alle province il rilascio delle autorizzazioni di competenza regionale per l'espletamento di gare con autoveicoli, motoveicoli e ciclomotori, nonchè gare atletiche, ciclistiche, con animali o con veicoli a trazione animale, nel rispetto delle procedure previste dall' articolo 9, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada);

- l’articolo 80 della Legge Regionale 26 aprile 2000, n. 44 (Disposizioni normative per l'attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, di attuazione del d.lgs. 112/1998 "), nel testo vigente alla data di adozione del presente provvedimento (come sostituito dal comma 1 dell'articolo 27 della legge regionale n. 10 del 4 aprile 2024) , dispone quanto segue:

1. Il rilascio delle autorizzazioni per competizioni sportive su strada, di cui all' articolo 9 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada) con o senza veicoli a motore, è attribuito alla competenza dei seguenti enti:

a) al comune, quando la competizione si svolge interamente sul suo territorio;

b) alla provincia o alla Città metropolitana di Torino, qualora la competizione sportiva interessi il territorio di due o più comuni;

c) alla provincia o alla Città metropolitana di Torino nella quale la gara parte o transita per prima, qualora la competizione sportiva interessi il territorio di due o più province;

d) alla provincia o alla città metropolitana del luogo di partenza, qualora la competizione abbia inizio nel territorio piemontese e interessi anche quello di altre regioni. In tal caso l'autorizzazione è rilasciata d'intesa con le altre regioni interessate, che devono rilasciare il nulla osta entro il termine di cui all' articolo 9, comma 1, quarto periodo del decreto legislativo 285/1992. La presente disposizione non si applica alle gare con veicoli a motore.

2. Del provvedimento di cui al comma 1 è data tempestiva comunicazione alle autorità di pubblica sicurezza.

3. Se la competizione ha inizio in un'altra regione, il nulla osta di cui all' articolo 9, comma 1, quarto periodo, del decreto legislativo 285/1992, è rilasciato dalla provincia o città metropolitana nella quale la gara transita per prima e, se dovuto, ha altresì la valenza di quello previsto dall' articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 285/1992. La presente disposizione non si applica alle gare con veicoli a motore.

4. L'autorizzazione è rilasciata previo nulla osta degli enti proprietari delle strade e aree pubbliche interessate dalla competizione sportiva.

5. Salvo il caso di cui al comma 1, lettera d), gli enti proprietari delle strade rispondono alla richiesta di nulla osta di cui all' articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 285/1992 entro quindici giorni dal ricevimento della domanda. In caso contrario il nulla osta si intende espresso.

6. Per quanto non diversamente disciplinato dal presente articolo, le autorizzazioni sono rilasciate nel rispetto della disciplina di cui al decreto legislativo 285/1992.

Preso atto che:

- con istanza pervenuta al prot. n. 4024 del 06/03/2024, agli atti del Settore Sport e Tempo Libero, il Sig. Mauro Vegni, in qualità di Direttore Ciclismo e Procuratore di RCS Sport SpA, con sede legale in Via Rizzoli 8 – Milano (MI) 20132, ha richiesto l'autorizzazione allo svolgimento della competizione ciclistica internazionale 107° Giro d'Italia 2024;

- la competizione ciclistica con partenza il giorno 4 maggio 2024 da Venaria Reale (TO) e arrivo il giorno 26 maggio 2024 a Roma ricomprende n. 21 tappe, come da prospetto di seguito riportato:

N. TAPPA DATA PARTENZA-ARRIVO

TAPPA 1 – 4 MAGGIO 2024 -VENARIA REALE - TORINO

TAPPA 2 – 5 MAGGIO 2024 - SAN FRANCESCO AL CAMPO - SANTUARIO DI OROPA (Biella)

TAPPA 3 – 6 MAGGIO 2024 -NOVARA - FOSSANO

TAPPA 4 – 7 MAGGIO 2024 - ACQUI TERME - ANDORA

TAPPA 5 – 8 MAGGIO 2024 - GENOVA - LUCCA

TAPPA 6 – 9 MAGGIO 2024 - TORRE DEL LAGO PUCCINI (Viareggio) - RAPOLANO TERME

TAPPA 7 – 10 MAGGIO 2024 - FOLIGNO - PERUGIA - TUDOR ITT

TAPPA 8 – 11 MAGGIO 2024 - SPOLETO - PRATI DI TIVO

TAPPA 9 – 12 MAGGIO 2024 - AVEZZANO - NAPOLI

TAPPA 10 – 14 MAGGIO 2024 - POMPEI - CUSANO MUTRI (Bocca della Selva)

TAPPA 11 – 15 MAGGIO 2024 - FOIANO DI VALFORTORE - FRANCAVILLA AL MARE

TAPPA 12 – 16 MAGGIO 2024 - MARTINSICURO - FANO

TAPPA 13 – 17 MAGGIO 2024 - RICCIONE - CENTO

TAPPA 14 – 18 MAGGIO 2024 - CASTIGLIONE DELLE STIVIERE - DESENZANO DEL GARDA - TUDOR ITT

TAPPA 15 – 19 MAGGIO 2024 - MANERBA DEL GARDA - LIVIGNO (Mottolino)

TAPPA 16 – 21 MAGGIO 2024 - LIVIGNO - SANTA CRISTINA VALGARDENA / ST. CHRISTINA IN GRÖDEN (Monte Pana)

TAPPA 17 – 22 MAGGIO 2024 - SELVA DI VAL GARDENA / WOLKENSTEIN IN GRÖDEN - PASSO DEL BROCON

TAPPA 18 – 23 MAGGIO 2024 - FIERA DI PRIMIERO - PADOVA

TAPPA 19 – 24 MAGGIO 2024- MORTEGLIANO - SAPPADA

TAPPA 20 – 25 MAGGIO 2024 -ALPAGO - BASSANO DEL GRAPPA
TAPPA 21 – 26 MAGGIO 2024 - ROMA – ROMA

- la manifestazione ciclistica sarà anticipata da un evento cicloturistico non competitivo, con biciclette a pedalata assistita denominato Giro-E, che percorrerà parzialmente il percorso di gara nonché dal passaggio della Carovana pubblicitaria composta da circa 30 mezzi, per i quali non è necessario rilascio di apposita autorizzazione;

- all'istanza pervenuta sono allegati i seguenti documenti:

- Dichiarazione sostitutiva per marca da bollo;
- Planimetria, altimetria, dislivelli;
- Documentazione relativa alla polizza assicurativa n. 249441103 (Responsabilità Civile verso Terzi (R.C.T.) Responsabilità Civile verso Dipendenti (R.C.O.) Responsabilità Civile Prodotti (R.C.P.), stipulata con la Società "Generali Italia SpA";
- Copia del documento di identità del dichiarante in corso di validità;
- Facsimile contrassegno auto;
- Tabella di calcolo del livello di rischio;
- Lista degli ospedali di riferimento in relazione ad ogni tappa;
- Piano di sicurezza sanitaria;
- Cronotabelle.

- con la medesima istanza RCS Sport SpA ha inoltre dichiarato:

- che il regolare svolgimento sportivo della competizione, dalla partenza all'arrivo, sarà assicurato dalla scorta tecnica in moto composta da addetti dall'organizzazione e affiancata dalla Polizia Stradale, con la funzione di segnalare eventuali punti critici del percorso, nonché il sopraggiungere della carovana ciclistica con avvisi sonori in modo da salvaguardare l'incolumità dei corridori e dell'eventuale pubblico;
- che durante la gara, compresi gli adempimenti preparatori, sarà assicurata una costante assistenza sanitaria di pronto soccorso, con la presenza di 2 auto mediche e 4 autoambulanze con personale medico e paramedico attrezzate di apparecchiature per la rianimazione, oltre ad un'autoambulanza dedicata ad assistere la Carovana;
- che la manifestazione è coperta da polizza assicurativa n. 249441103 stipulata con la Assicurazioni Generali SpA che prevede un massimale di € 25.000.000,00 (euro venticinquemilioni/00) per la responsabilità civile ai sensi della legge 24.12.1969 n. 990 e successive modificazioni e integrazioni
- che non saranno arrecati danni all'estetica delle strade e all'economia ecologica dei luoghi interessati dalla corsa e sarà ripristinato lo stato e delle cose al termine della manifestazione;
- che specifica istanza verrà inviata anche agli Enti proprietari delle strade interessate dall'intero percorso, con preghiera alle Regioni o Province di competenza, di fungere da collettori per i pareri in modo da rilasciarvi il Nulla Osta finale, così come raccomandato dalla circolare del Ministero dell'Interno - Dipartimento della Pubblica Sicurezza;
- che è stato effettuato un sopralluogo del percorso di gara da parte dell'organizzazione che lo ha giudicato idoneo poiché non è emerso nessun tipo di ostacolo e/o pericolo che possa minacciare l'incolumità dei concorrenti partecipanti alla competizione nonché dell'intera carovana, così come non è emerso nessun tipo di controindicazione all'effettuazione della manifestazione stessa relativamente alle strade interessate.

Considerato che:

- la competizione in oggetto deve essere autorizzata dalla Regione di partenza dell'evento, ai sensi dell'art. 9 del D. Lgs. n. 285 del 30.04.1992 sopra richiamato e alla luce del disposto normativo dell'art. 80 della L.R. 44/2000, nel testo vigente alla data di presentazione della domanda da parte di RCS Sport SpA;

- con nota prot. n. 5010 del 19/03/2024 il Settore Sport e Tempo Libero ha richiesto i prescritti nulla-osta e pareri agli Enti proprietari delle strade e/o interessati dal percorso della competizione ciclistica, ai fini del rilascio dell'autorizzazione unica di competenza e ha, successivamente, sollecitato l'invio con nota prot. 6764 del 10/04/2024, fissando come termine per l'invio della documentazione il 16 aprile 2024.

Visti i nulla osta e atti di assenso degli enti territorialmente competenti e dagli enti proprietari delle strade interessate dalla competizione, elencati nella tabella in allegato A, i quali - anche se non materialmente allegati alla determinazione per ragioni informatiche, ma resi disponibili all'URL <https://comunica.regione.piemonte.it/home/autorizzazionegiroditalia2024@regione.piemonte.it/Briefcase/Giro%20d'Italia%202024> - costituiscono parte integrante e sostanziale del presente titolo autorizzativo.

Dato atto che i nullaosta non ricompresi nel novero di quello resi disponibili all'URL citato risultano non pervenuti e che per gli stessi è applicabile il regime del silenzio assenso di cui agli artt. 17bis e 20 della Legge 241/1990, in conformità a quanto esplicitato nella Scheda illustrativa in tema di semplificazione delle procedure di rilascio delle autorizzazioni per l'effettuazione delle competizioni su strada, allegata (All.2) alla Circolare del Ministero dell'Interno – Dipartimento della Pubblica Sicurezza n. 300/A/785/21/144FAG/4 del 28/01/2021.

Richiamata integralmente l'istruttoria svolta dagli Enti locali e dagli enti proprietari delle strade sopra indicati.

Richiamate tutte le prescrizioni indicate nei nulla osta e nei pareri rilasciati.

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della DGR n. 8-8111 del 25 gennaio 2024.

Attestata l'avvenuta verifica dell'insussistenza, anche potenziale, di situazioni di conflitto di interesse.

Tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- la Legge n. 241 del 07/08/1990 "Nuove norme sul procedimento amministrativo" e la Legge Regionale n. 14 del 14/10/2014 "Norme sul procedimento amministrativo e disposizioni in materia di semplificazione", in particolare art. 17-bis e art. 20;
- la legge regionale n. 23 del 28/07/2008 "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale", artt. 17 e 18;
- il D.Lgs. n. 285 del 30.04.1992 "Nuovo codice della strada" e il suo Regolamento di esecuzione e di attuazione, approvato con D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495;
- la Legge regionale n. 44 del 26 aprile 2000 "Disposizioni normative per l'attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59 ", in

particolare l'art. 80;

- la Circolare del Ministero dell'Interno - Dipartimento della Pubblica Sicurezza n. 300/A/785/21/144FAG/4 del 28/01/2021;

DETERMINA

1) di autorizzare, per l'intera tratta nazionale, lo svolgimento della competizione ciclistica "107° Giro d'Italia 2024" – Corsa ciclistica internazionale a tappe, organizzata da RCS Sport S.p.A., con sede legale in Via Rizzoli 8 – 20132 Milano (MI) e in programma dal 4 al 26 maggio 2024, il cui percorso è visualizzabile ai link di seguito indicati:

TAPPA 1 – 4 MAGGIO 2024 -VENARIA REALE - TORINO <https://bit.ly/1TAPPAGIT24>

TAPPA 2 – 5 MAGGIO 2024 - SAN FRANCESCO AL CAMPO - SANTUARIO DI OROPA (Biella)
<https://bit.ly/2TAPPAGIT24>

TAPPA 3 – 6 MAGGIO 2024 -NOVARA - FOSSANO <https://bit.ly/3TAPPAGIT24>

TAPPA 4 – 7 MAGGIO 2024 - ACQUI TERME - ANDORA <https://bit.ly/4TAPPAGIT24>

TAPPA 5 – 8 MAGGIO 2024 - GENOVA - LUCCA <https://bit.ly/5TAPPAGIT24>

TAPPA 6 – 9 MAGGIO 2024 - TORRE DEL LAGO PUCCINI (Viareggio) - RAPOLANO TERME
<https://bit.ly/6TAPPAGIT24>

TAPPA 7 – 10 MAGGIO 2024 - FOLIGNO - PERUGIA - TUDOR ITT <https://bit.ly/7TAPPAGIT24>

TAPPA 8 – 11 MAGGIO 2024 - SPOLETO - PRATI DI TIVO <https://bit.ly/8TAPPAGIT24>

TAPPA 9 – 12 MAGGIO 2024 - AVEZZANO - NAPOLI <https://bit.ly/9TAPPAGIT24>

TAPPA 10 – 14 MAGGIO 2024 - POMPEI - CUSANO MUTRI (Bocca della Selva)
<https://bit.ly/10TAPPAGIT24>

TAPPA 11 – 15 MAGGIO 2024 - FOIANO DI VALFORTORE - FRANCAVILLA AL MARE
<https://bit.ly/11TAPPAGIT24>

TAPPA 12 – 16 MAGGIO 2024 - MARTINSICURO - FANO <https://bit.ly/12TAPPAGIT24>

TAPPA 13 – 17 MAGGIO 2024 - RICCIONE - CENTO <https://bit.ly/13TAPPAGIT24>

TAPPA 14 – 18 MAGGIO 2024 - CASTIGLIONE DELLE STIVIERE - DESENZANO DEL GARDA -
TUDOR ITT <https://bit.ly/14TAPPAGIT24>

TAPPA 15 – 19 MAGGIO 2024 - MANERBA DEL GARDA - LIVIGNO (Mottolino)
<https://bit.ly/15TAPPAGIT24>

TAPPA 16 – 21 MAGGIO 2024 - LIVIGNO - SANTA CRISTINA VALGARDENA / ST. CHRISTINA IN
GRÖDEN (Monte Pana) <https://bit.ly/16TAPPAGIT24>

TAPPA 17 – 22 MAGGIO 2024 - SELVA DI VAL GARDENA / WOLKENSTEIN IN GRÖDEN - PASSO
DEL BROCON <https://bit.ly/17TAPPAGIT24>

TAPPA 18 – 23 MAGGIO 2024 - FIERA DI PRIMIERO - PADOVA <https://bit.ly/18TAPPAGIT24>

TAPPA 19 – 24 MAGGIO 2024- MORTEGLIANO - SAPPADA <https://bit.ly/19TAPPAGIT24>

TAPPA 20 – 25 MAGGIO 2024 -ALPAGO - BASSANO DEL GRAPPA <https://bit.ly/20TAPPAGIT24>

TAPPA 21 – 26 MAGGIO 2024 - ROMA – ROMA <https://bit.ly/21TAPPAGIT24>

alle seguenti condizioni:

- la gara si svolgerà sotto la responsabilità degli organizzatori, con la totale attuazione delle prescrizioni organizzative e la rigorosa osservanza di tutte le prescrizioni risultanti da nulla osta, pareri, istanze, relazioni, note in premessa richiamati e depositati agli atti dell'ufficio, nei quali sono elencati i punti sensibili del percorso di gara da presidiare con particolare attenzione;

- prima di dare inizio alla competizione sportiva sia accertata l'esistenza di un valido provvedimento di sospensione temporanea della circolazione in occasione del transito dei concorrenti o di chiusura della strada emesso ai sensi dell'art.9, comma 7 bis, del Codice della strada;

-a cura e sotto la completa responsabilità dell'organizzazione, dovrà essere:

- prima dell'effettuazione della gara, eseguito ulteriore ed approfondito sopralluogo, al fine di accertare la sussistenza ed il mantenimento di tutte le condizioni di sicurezza per concorrenti e pubblico;
- predisposta la costante assistenza sanitaria al seguito della gara, con la presenza di almeno un medico e di una ambulanza;
- garantito il rispetto delle prescrizioni previste dall'art. 360 del D.Lgs. 495/1992 e s.m.i., segnalando l'inizio e la fine della carovana composta dai ciclisti impegnati nella competizione sportiva nonché dei veicoli autorizzati a seguirli;
- effettuato il transennamento e il presidio di tutti i sentieri, strade e comunque ogni accesso intersecante il percorso di gara;
- accertata, durante tutta la durata della gara, l'assenza di ostacoli fissi o mobili sulla carreggiata delle strade interessate dalla manifestazione nonché la sicura percorribilità dei piani viabili, adottando tutte le cautele opportune ivi compresa, se necessario, la sospensione immediata della competizione;
- data la massima pubblicità della manifestazione al fine di comunicare all'utenza il suo svolgimento attraverso i mezzi d'informazione ovvero altre forme di pubblicità; almeno 24 ore prima dello svolgimento della gara in oggetto venga data altresì comunicazione alle aziende dei trasporti pubblici locali degli orari di svolgimento della competizione e dei percorsi alternativi;
- salvo che non sia diversamente disposto dagli Organi di Polizia Stradale che scortano la carovana ciclistica, al fine di garantire il rispetto delle prescrizioni dell'ordinanza di sospensione temporanea (o di limitazione) della circolazione, sia previsto che il veicolo con il cartello "inizio gara ciclistica" transiti al massimo 5 (cinque) minuti prima del primo concorrente e che il cartello "fine gara ciclistica" transiti a ridosso dei veicoli di servizio che seguono l'ultimo gruppo di corridori considerati ancora in corsa, secondo i regolamenti sportivi in materia e, in ogni caso, sia evitato che il transito del veicolo d'inizio corsa e quello di chiusura trascorrono più di 15 (quindici) minuti;

- dovrà altresì esser assicurato che:

- salvo che gli Organi di Polizia Stradale che scortano la carovana non dispongano altrimenti, sia preavvisato l'imminente passaggio della carovana dei concorrenti e dei veicoli al seguito della manifestazione almeno 5 (cinque) minuti prima del transito del primo concorrente mediante strumenti di pubblicità fonica, nel rispetto delle disposizioni dell'articolo 59 del D.P.R. 16/12/1992, n. 495 e successive modificazioni;
- salvo che non sia già prevista la vigilanza da parte di organi di Polizia Stradale, con l'ausilio di personale munito di bracciale, gilet o di altro indumento con segni di riconoscimento facilmente riconoscibili, dotato di bandierine rosse di dimensioni minime 50 x 50 cm, siano presidiate costantemente le intersezioni che interessano lo svolgimento della gara per il tempo in cui è disposta la sospensione temporanea (o la limitazione) della circolazione, allo scopo di segnalare efficacemente ed in modo non equivoco agli utenti della strada il sopraggiungere dei concorrenti nonché di dare la massima pubblicità all'ordinanza di sospensione;
- durante tutta la durata della manifestazione sia previsto il servizio di scorta tecnica. Ai sensi dell'art.9, comma 6 bis e 6 ter del Codice della Strada, la scorta tecnica è coadiuvante agli organi di Polizia di cui all'art.12, comma 1, C.d.S., ove tali organi/autorità abbiano dato la loro disponibilità, salva diversa loro indicazione, ed è imposta quale servizio di esclusiva responsabilità in tutti i casi di indisponibilità da parte degli organi di cui al citato art.12;
- sia fatto rispettare rigorosamente il percorso indicato nella presente autorizzazione; qualora, per cause di forza maggiore sopravvenute dopo l'inizio della corsa sia necessaria una variazione di percorso, sia immediatamente sospesa la manifestazione, ovvero, qualora la variazione interessi un percorso di limitata

estensione, previa comunicazione tempestiva al più vicino ufficio o comando di uno degli Organi di Polizia stradale indicati dall'articolo 12, comma 1 del D.Lgs. 30/04/1992, n. 285, sia imposto ai concorrenti di non gareggiare e di trasferirsi fino al più vicino punto del restante percorso autorizzato rispettando rigorosamente tutte le norme che disciplinano la circolazione stradale; in questo ultimo caso, dovranno essere adottate altresì tutte le cautele necessarie ad evitare che la marcia di trasferimento dei concorrenti costituisca intralcio o pericolo per la normale circolazione stradale;

- limitatamente ai tratti del percorso che interessano centri urbani con alta densità di traffico, sia dato preavviso di almeno 24 (ventiquattro) ore alle direzioni di aziende che svolgono servizi pubblici urbani di linea, se la manifestazione interessa tratti di strade in cui si sviluppano le relative linee;*
- salvo che non sia prevista la scorta degli Organi di Polizia Stradale, vengano messe in atto, con personale incaricato dall'Organizzazione, nel rispetto delle norme sulla circolazione stradale e con dovuto anticipo, tutte le necessarie misure di pre-segnalazione agli utenti che impegnano il senso opposto di marcia della strada percorsa dai ciclisti che partecipano alla gara;*
- vengano poste in essere idonee misure di sicurezza passiva, affinché il pubblico non soste in aree pericolose per la propria incolumità o per quella dei partecipanti alla manifestazione;*
- sia garantita la tutela della strada e dei relativi manufatti e pertinenze, evitando di arrecare danni di natura manutentiva, estetica ed ecologica alla sede stradale, alla segnaletica ed ai relativi manufatti; eventuali danni arrecati dovranno essere immediatamente segnalati all'Ente proprietario della strada per il seguito di competenza;*

- gli Organizzatori sono tenuti:

- a dare tempestivo preavviso, mediante affissione di appositi cartelli e manifesti in tutti i Comuni interessati, delle ordinanze di chiusura al traffico dei tratti di strada e pubblicizzare il divieto attraverso gli organi di stampa, i canali web e le emittenti radio televisive;*
- a non arrecare danni alle strade e alle aree percorse, alle colture e all'ambiente circostante; è inoltre fatto divieto di apporre scritte o segni convenzionali su manufatti, pareti, alberi, delineatori, segnali stradali e pavimentazione;*
- ad accertare, insieme alle autorità sportive e con i metodi previsti dalle vigenti norme e dai regolamenti di settore, l'idoneità psicofisica dei concorrenti, al fine di scongiurare comportamenti anomali che possano, in qualsiasi modo, essere forieri di rischio per i concorrenti stessi e per il pubblico;*
- a rimuovere al termine della gara tutti i cartelli che sono stati affissi lungo il percorso, ripristinando il preesistente stato dei luoghi, nonché a far rimuovere con la massima sollecitudine tutti i rifiuti e i residui lasciati lungo il percorso di gara;*
- a segnalare immediatamente all'Ente proprietario della strada eventuali danni arrecati, per il seguito di competenza.*
- in caso di danni arrecati all'estetica delle strade e all'economia ecologica dei luoghi attraversati dalla gara, a ripristinare lo stato delle cose al termine della manifestazione;*
- ad osservare e conformarsi rigorosamente ad ogni e qualsivoglia ordine o disposizione impartiti, anche nell'imminenza o durante la competizione, dagli Organi di Pubblica Sicurezza e Polizia Stradale;*
- a sospendere, a loro insindacabile giudizio, la suddetta competizione sportiva in caso reputi che le condizioni meteo siano avverse, anche nelle 24 ore antecedenti, o altre condizioni specifiche, non espressamente citate, riconducibili al momento dell'inizio della stessa gara sportiva, tali da mettere a rischio l'incolumità dei partecipanti;*

- la gara dovrà essere immediatamente sospesa, a cura e sotto la responsabilità degli Organizzatori, nel caso si verificassero incidenti tali da rendere non più sicuro il transito dei concorrenti o se fosse necessario il transito di autoveicoli in urgenti servizi di polizia, antincendio o di soccorso per pubblico servizio, anche indipendentemente dalla gara ciclistica;

2) di dare atto che:

- la presente autorizzazione è subordinata alla piena ed incondizionata osservanza dei pareri e dei nulla osta rilasciati dagli Enti locali e dagli Enti proprietari delle strade per la propria competenza territoriale, elencati nella tabella in allegato A, i quali - anche se non materialmente allegati al provvedimento per ragioni informatiche, ma resi disponibili all'URL <https://comunica.regione.piemonte.it/home/autorizzazionegiroditalia2024@regione.piemonte.it/Briefcase/Giro%20d'Italia%202024> - costituiscono parte integrante e sostanziale del presente titolo autorizzativo;

- la presente autorizzazione, valida per i giorni e con le modalità sopra esposte, è sempre revocabile per motivi di ordine, sicurezza e incolumità pubblica e per l'inosservanza delle disposizioni e prescrizioni cui è vincolata;

- i servizi di ordine pubblico saranno svolti in conformità alle disposizioni che saranno impartite dal Questore competente, che provvederà a far accertare, prima dello svolgimento della gara, l'avvenuta ottemperanza alle prescrizioni di sicurezza;

- il provvedimento di sospensione temporanea della circolazione stradale sarà disposto dal Prefetto competente;

- le Forze dell'Ordine interverranno, in caso di inerzia, per ordinare agli Organizzatori l'immediata interruzione della competizione nel caso si verificano, per qualsiasi motivo, condizioni tali da non garantire la sicurezza degli spettatori e/o dei concorrenti;

- RCS Sport S.p.A. è l'unica responsabile, sia civilmente che penalmente, di eventuali danni a persone o a cose che dovessero verificarsi durante lo svolgimento della manifestazione ciclistica per mancanza, insufficienza od inadeguatezza della vigilanza e sorveglianza, per violazioni di leggi e regolamenti e prescrizioni della presente autorizzazione, manlevando questa Amministrazione da qualsiasi pretesa e molestia anche giudiziaria, nonché da qualsiasi responsabilità connessa al rilascio della presente autorizzazione, relativamente alle prescrizioni e alle indicazioni contenute nei nulla osta rilasciati dagli Enti proprietari delle strade, dai Comuni e dagli Enti interessati dal passaggio della corsa ciclistica;

3) di approvare l'allegato A alla presente determinazione, contenente l'elenco dei nulla osta e atti di assenso degli enti territorialmente competenti e degli enti proprietari delle strade interessate dalla competizione, i quali - anche se non materialmente allegati al provvedimento per ragioni informatiche, ma resi disponibili all'URL

<https://comunica.regione.piemonte.it/home/autorizzazionegiroditalia2024@regione.piemonte.it/Briefcase/Giro%20d'Italia%202024> - costituiscono parte integrante e sostanziale del presente titolo autorizzativo;

4) di disporre che l'Organizzatore dell'Evento ciclistico e gli Organi di Polizia, secondo le rispettive competenze, avranno cura di provvedere all'esecuzione della presente autorizzazione e di vigilare in ordine all'adempimento delle prescrizioni ivi previste.

La presente determinazione verrà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte, ai sensi dell'art 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. 22/2010.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale avanti il T.A.R. territorialmente competente entro il termine di 60 (sessanta) giorni o ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 (centoventi) giorni, termini decorrenti entrambi dalla piena conoscenza del provvedimento stesso.

IL DIRIGENTE (A2106B - Sport e tempo libero)
Firmato digitalmente da Germano Gola

Si dichiara che sono parte integrante del presente provvedimento gli allegati riportati a seguire ¹, archiviati come file separati dal testo del provvedimento sopra riportato:

1. ALL._A.pdf



¹ L'impronta degli allegati rappresentata nel timbro digitale QRCode in elenco è quella dei file pre-esistenti alla firma digitale con cui è stato adottato il provvedimento